



All. 2

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITÀ ISCRITTI A ISTITUTI SECONDARI DI SECONDO GRADO - SITI NELLA ZONA APUANE (COMUNI DI MASSA, CARRARA E MONTIGNOSO) E NEI LIMITROFI COMUNI EXTRAPROVINCIALI - RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI MASSA-CARRARA – AA.SS. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027.

L'anno 2022 e questo giorno _____ del mese di _____ in Massa,

TRA

La Provincia di Massa-Carrara, con sede in Massa – Piazza Aranci n. 35, partita IVA80000150450, nella persona della Dirigente del Settore Dirigente del Settore 2: Finanze – Bilancio – Patrimonio mobiliare – SIC – Economato - Pubblica Istruzione – Rete Culturale – Politiche di Genere, Claudia Bigi, nata a _____, il _____ e domiciliata per la carica in Massa, Piazza Aranci n.35.

E

L'Organizzazione di volontariato / Associazioni di promozione sociale _____, con sede legale in _____, Via/Piazza _____ n. __, Codice Fiscale _____ Partita IVA _____, nella persona del legale Rappresentante Sig./Sig.ra _____, nato/a a _____ e residente in _____ codice fiscale _____, a ciò autorizzato/a in forza delle norme statutarie.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione regola i rapporti tra la Provincia di Massa-Carrara e Organizzazioni di volontariato (di seguito ODV) e Associazioni di promozione sociale (di seguito APS) _____ per la gestione del Servizio di Trasporto scolastico in favore di studenti con disabilità iscritti a Istituti Secondari di Secondo Grado - siti nella Zona Apuane (Comuni di Massa, Carrara e Montignoso) e nei limitrofi Comuni extraprovinciali - residenti nel territorio della provincia di Massa-Carrara.
2. Il servizio di trasporto (individuale e/o collettivo) è riferito al tragitto di andata e ritorno dal luogo di residenza degli studenti con disabilità agli istituti frequentati, da effettuarsi in orari antimeridiani e pomeridiani secondo il calendario scolastico.

3. Per l'anno scolastico 2022/2023 il servizio di trasporto scolastico è rivolto a n. 13 studenti con disabilità. Il numero degli studenti può essere soggetto a variazioni nel corso dell'anno scolastico.
4. Per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 il numero degli studenti con disabilità beneficiari del servizio di trasporto scolastico sarà determinato in base al numero degli aventi diritto iscritti agli anni scolastici di riferimento.

ART. 2

DURATA DELLA CONVENZIONE E RIMBORSI

1. La presente Convenzione ha validità quinquennale con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico 2022/2023 e cessazione alla fine dell'anno scolastico 2026/2027.
2. Ai sensi dell'art. 56 comma 2, del D.lgs 117 del 03/07/2017, Codice del Terzo Settore è previsto il rimborso delle spese sostenute ODV / APS per l'esecuzione delle attività previste in Convenzione. All'Organizzazione verrà riconosciuto il rimborso dei costi sostenuti debitamente rendicontati, a titolo esemplificativo: carburante, manutenzione ordinaria, revisione automezzi, oneri relativi alla copertura assicurativa prescritta. Il rimborso dei costi indiretti è consentito limitatamente alla quota imputabile all'attività svolta.
3. L'importo messo a disposizione dall'Amministrazione per il trasporto di n. 13 studenti per l'anno scolastico 2022/2023 è stabilito in euro 31.186,00 onnicomprensivi, che potrà essere proporzionalmente modificato in caso di aumento o diminuzione del numero dei beneficiari del servizio.
4. L'importo per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 sarà determinato in base al numero degli aventi diritto al servizio di trasporto scolastico iscritti agli anni scolastici di riferimento.

ART. 3

MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO

1. L'ODV / APS deve organizzare e gestire il Servizio secondo lo schema e le modalità indicate nella tabella seguente:

Modalità	Accompagnatore	Tipologia automezzo
Il Servizio deve essere garantito dal lunedì al sabato.	Sì: nel caso di particolari disabilità	Automezzi a norma forniti dall'ODV / APS. Almeno due attrezzati per trasporto disabili

2. L'ODV / APS deve garantire l'organizzazione del Servizio per soddisfare le richieste di trasporto scolastico degli Istituti Secondari di Secondo Grado, autorizzate dal Servizio Pubblica Istruzione della Provincia di Massa-Carrara. A tal fine ODV / APS deve assicurare la disponibilità telefonica e telematica, presso la propria sede o a mezzo di telefono cellulare, di un operatore reperibile dalle ore 7,00 alle ore 18,00 di ogni giorno lavorativo.
3. L'espletamento dell'attività dovrà avvenire con un numero adeguato di mezzi in relazione

alle richieste di trasporto, attrezzati per il trasporto di disabili in carrozzina, sostenendo tutte le spese necessarie di percorrenza e funzionamento.

4. Gli automezzi dovranno essere quotidianamente puliti ed igienicamente idonei.
5. ODV / APS risponde in proprio per eventuali incidenti o danni a terzi, procurati dall'uso di strumenti, attrezzature e materiali inadeguati messi a disposizione, manlevando la Provincia da ogni responsabilità per lo svolgimento del servizio di trasporto.

ART. 4 IL RESPONSABILE

1. L' ODV / APS individua un Responsabile, per i necessari compiti di collegamento e collaborazione con la Provincia, nonché per garantire il regolare funzionamento del servizio e la qualità del medesimo.
2. Il Responsabile coordinatore cura tutti gli adempimenti necessari per garantire il regolare funzionamento del servizio.

ART. 5 IL PERSONALE

1. Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, l' ODV / APS trasmette l'elenco nominativo del personale impiegato (specificato per qualifiche e mansioni) e degli operatori volontari, comprensivo dell'orario minimo settimanale di ciascun operatore.
2. L'ODV / APS si impegna a garantire la continuità delle prestazioni onde assicurare la piena attuazione del Servizio.
3. L'ODV / APS garantisce la sostituzione del personale dovuta ad assenza per malattia o altro, senza alcun altro onere a carico della Provincia.
4. Ogni variazione è tempestivamente comunicata alla Provincia.
5. È fatto divieto di retribuire i volontari, se non a titolo di mero rimborso per le spese sostenute e documentate. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
6. L'ODV / APS si impegna ove necessario ad assumere lavoratori dipendenti o ad avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti di quanto previsto agli artt. 33 e 36 del D.Lgs. 117/2017.
7. L'ODV / APS risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata dai volontari assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 6 VARIAZIONI

1. La Provincia si riserva la facoltà di apportare/richiedere modifiche alla programmazione delle iniziative, a seconda delle mutate esigenze, previ accordi con la stessa Organizzazione di volontariato.
2. Ogni eventuale modifica del Servizio deve essere stabilita di concerto con la Provincia.
3. Ogni eventuale variazione alla presente Convenzione, che intervenga successivamente alla stipula, ivi comprese modifiche richieste a seguito di mutamenti intercorsi nella situazione dei servizi e dei partecipanti, deve essere stabilita di concerto con la Provincia.

ART. 7

ADEMPIMENTI DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO /ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

1. L'ODV / APS, per la realizzazione delle attività, garantisce:
 - a) l'utilizzo di mezzi idonei (auto, mezzo attrezzato) in relazione alle esigenze del passeggero, del tragitto da percorrere, della opportunità di organizzare trasporti individuali e/o collettivi;
 - b) che i soggetti preposti alla guida degli automezzi siano titolati a farlo ed in regola con le normative vigenti;
 - c) l'utilizzo di volontari in possesso delle necessarie cognizioni tecniche, pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali, nonché della copertura assicurativa necessarie allo svolgimento del servizio;
 - d) il rispetto della normativa sulla privacy di cui al D.lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii e Regolamento UE 679/2016 – GDPR – General data protection regulation;
 - e) che i volontari assolvano con impegno e diligenza la loro mansione, favorendo a tutti i livelli un clima di reale e responsabile collaborazione, il rispetto della dignità ed individualità delle persone, in armonia e coerenza con il contesto e le finalità del servizio, nonché con gli scopi che l'Organizzazione di volontariato persegue;
 - f) la continuità della prestazione onde assicurare la piena attuazione del Servizio;
 - g) che il personale sia dotato di cartellino di riconoscimento con fotografia;
 - h) la rendicontazione mensile dei trasporti effettuati.

2. L'ODV / APS si impegna a:
 - a) Collaborare alle attività di monitoraggio e valutazione in itinere e svolgere le attività nel rispetto della normativa vigente;
 - b) Non richiedere ulteriori compensi agli utenti;
 - c) Sottoscrivere, a proprie spese, polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi;
 - d) Garantire l'adempimento di tutte le clausole riportate nella presente Convenzione;
 - e) Rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro previste dalla vigente normativa, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, per tutto il personale impiegato;

3. L'ODV / APS si impegna a tenere a disposizione e ad aggiornare la seguente documentazione:
 - a) il registro giornaliero degli utenti trasportati, indicando il cognome, il nome e la data di nascita;
 - b) il registro delle presenze del personale, con indicazione delle mansioni;
 - c) le polizze assicurative.

4. Il Responsabile dell'ODV / APS è tenuto a partecipare periodicamente alle riunioni indette dalla Provincia.

5. L'ODV / APS deve presentare alla Provincia, una relazione finale sull'attività svolta accompagnata dal rendiconto complessivo delle spese sostenute, nonché da eventuali suggerimenti migliorativi del servizio.

ART. 8

MODALITA' DI EROGAZIONE DEL RIMBORSO

1. L'importo messo a disposizione dall'Amministrazione, a titolo di rimborso delle spese, per l'anno scolastico 2022/2023, pari ad euro 31.186,00 onnicomprensivi, sarà corrisposto all' L'ODV / APS in tre tranches, dietro presentazione del rendiconto delle spese e delle attività svolte, come di seguito riportato:
euro 12.474,40 (40%) alla sottoscrizione della presente Convenzione;
euro 9.355,80 (30%) entro il 28/02/2023;
euro 9.355,80 (30%) entro il 30/06/2023;
2. L'importo dei servizi relativi agli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 sarà determinato in base al numero degli aventi diritto al servizio di trasporto scolastico iscritti agli anni scolastici di riferimento e sarà corrisposto, in tre tranches di importo proporzionale alle tre erogazioni previste per l'anno scolastico 2022/2023, dietro presentazione del rendiconto delle spese e delle attività svolte, con le seguenti scadenze:
 - la prima tranche (40%) all'inizio dell'anno scolastico di riferimento;
 - la seconda tranche (30%) entro il 28 febbraio dell'anno scolastico di riferimento;
 - la terza tranche (30%) entro il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento.

ART. 9 COPERTURA ASSICURATIVA

1. L' ODV / APS provvede a stipulare:
 - a) apposita copertura assicurativa di legge a favore delle persone trasportate, compresa la responsabilità civile di questi ultimi verso terzi, per qualsiasi evento dannoso da essi causato durante lo svolgimento del servizio;
 - b) polizza di responsabilità civile verso terzi, per se stessa e per il personale impegnato, sia dipendente che volontario, per qualsiasi evento che possa verificarsi con massimale previsto non inferiore a € 1.000.000,00 (un milione/00) per sinistro e con validità non inferiore alla durata del servizio.
2. L'Organizzazione di volontariato esonera espressamente la Provincia da ogni e qualsiasi responsabilità per danni conseguenti all'attività oggetto della presente convenzione.

ART. 10 VERIFICHE E CONTROLLI

1. La Provincia si riserva la facoltà di verificare le effettive presenze e le attività in svolgimento, sotto il profilo della qualità e della metodologia. A tale proposito l'Organizzazione di volontariato è tenuta a consentire al personale della Provincia il libero accesso alla documentazione e agli spazi utilizzati, per lo svolgimento di attività di controllo e di verifiche.

ART. 11 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il personale dell'ODV / APS, operante a qualunque titolo, non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente e risponde dell'operato esclusivamente all'Organizzazione stessa.
2. Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività.

ART. 12 INADEMPIENZE

1. La Provincia ha ampia facoltà di verifica e di controllo sulle attività, formulando eventuali rilievi al Responsabile individuato dall'ODV / APS, il quale adotta tempestivamente idonee misure correttive.
2. Eventuali osservazioni e contestazioni di inadempienze sono comunicate dalla Provincia per iscritto, tramite PEC, entro 15 giorni dalla verifica, fissando un termine entro il quale l'Organizzazione di volontariato adotta i necessari provvedimenti. Trascorso tale termine, permanendo invariata la situazione contestata, la Provincia si riserva la facoltà di recedere dalla Convenzione, dandone comunicazione all'Organizzazione di volontariato.
3. La presente Convenzione si intende automaticamente revocata, da parte della Provincia, nel caso in cui sopraggiungano inadempienze o qualora si verificano eventi che impediscano il corretto funzionamento del Servizio.
4. La Provincia si riserva la facoltà di escludere l'ODV / APS, eventualmente inadempiente, da ulteriori incarichi.

ART. 13 CONTROVERSIE

1. In caso di controversie in merito all'applicazione della presente convenzione, è competente a giudicare il Foro di Massa.

ART. 14 REGISTRAZIONE

1. La presente Convenzione viene registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, DPR 26/04/1986, n. 131.

ART. 15 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. La Provincia si impegna a trattare i dati contenuti nella presente Convenzione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'adempimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

ART. 16 RINVIO A NORME VIGENTI

1. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile e delle Leggi in materia, nonché ai Regolamenti Provinciali.

La presente scrittura privata è redatta in n. 2 originali e si compone di n. 16 articoli.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

per la Provincia di Massa-Carrara

La Dirigente
Dott. ssa Claudia Bigi

per l'Organizzazione di volontariato/
Associazione di promozione sociale
Il/La Presidente
